

Scrite



N.28118 di repertorio N.4070 di raccolta

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"Centro Ge.A. - Genitori Ancora: sostegno e consulenza per la separazione"

Repubblica Italiana

L'anno 1987 (millenovecentoottantasette) - il giorno 19 (diciannove) del mese di ottobre.

In Milano, nella casa in Via Silvio Pellico n.6.

Avanti a me Dottor GUIDO BIANCHI Notaio residente in Milano,

iscritto al Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per concorde rinuncia al loro intervento fatta col mio consenso dai Componenti infranominandi della cui identità personale io Notaio sono certo, sono personalmente comparsi i Signori:

PALUMBO LUIGI nato a Milano il 26 aprile 1944 residente in Milano Via De Ruggiero n.77, cod.fisc.: PLM LGU 44D26 F205I, dirigente,

LORENZINI GIANNINA (detta GIANNA) nata a Milano il 26 maggio 1940 residente in Milano, Via delle Azalee n.11, cod.fisc.: LRN GNN 40E66 F205M, editore,

SALINA FABIO nato a Mornago (VA) il 4 giugno 1950 domiciliato a Milano, Piazza San Pietro in Gessate n.2, cod.fisc.: SLN FBA 50H04 F736X, commercialista,

SCAPARRO FULVIO nato a Tripoli (Libia) il 1 agosto 1937 residente in Milano, Corso Porta Nuova n.34, cod.fisc.: SCP FLV 37M01 Z326Y, insegnante universitario,

VALERIO DONATELLA nata a Milano il 5 dicembre 1933 residente in Milano, Via Lamarmora n.3, cod.fisc.: VLR DTL 33T45 F205R,

REGISTRATO A MILANO  
ATTI PUBBLICI  
il 20. 10. 1987  
al N. 21866 / 171-N  
Serie. 1/B Matr. //  
Esatte L. 50. 200

operatore psico-sociale,

BERNARDINI IRENE nata a Milano il 6 settembre 1953 residente in  
Milano, Via De Amicis n.35, cod.fisc.: BRN RNI 53P46 F205N,  
psicologa,

HOESCH LAURA nata a Milano il 30 marzo 1938 residente in Milano,  
Via Carlo Poerio n.2/a, cod.fisc.: HSC LRA 38C70 F205G, avvocato,

i quali costituiscono fra loro con sede legale in Milano, Via Gioberti  
n.1, una Associazione denominata

"Centro Ge.A. - Genitori Ancora: sostegno e consulenza  
per la separazione"

retta dalle norme di legge in materia e da quelle portate dal seguente

#### STATUTO

#### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art.1 - E' costituita una Associazione denominata "Centro Ge.A.  
Genitori Ancora: sostegno e consulenza per la separazione".

Art.2 - L'Associazione ha sede legale in Milano, Via Vincenzo  
Gioberti n.1.

- Potranno essere istituite Sezioni operative dell'Associazione in  
- altre località, nel Territorio dello Stato.

Art.3 - L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo scopo, per  
mezzo delle strutture operative denominate "Centro":

a) di PREVENIRE il grave danno prodotto nei minori da una  
separazione che proceda, come oggi in troppi casi avviene,  
all'insegna della divaricazione radicale, della cessazione di ogni

dialogo tra le parti, della rinuncia da parte di adulti al ruolo di protagonisti della propria vicenda separativa; di TUTELARE e PROMUOVERE la crescita armonica del minore i cui genitori abbiano deciso di separarsi, vale a dire aiutare i genitori a formulare insieme un programma di separazione che tenga conto dei suoi bisogni fondamentali.

b) di OFFRIRE 1) ai genitori in via di separazione e ai loro figli uno spazio di chiarificazione, mediazione e progettazione che consenta ai protagonisti della vicenda di riconoscere, definire ed ELABORARE IN PRIMA PERSONA il conflitto in atto;

2) ai coniuge "più debole" (che oggettivamente e/o soggettivamente subisce la separazione) contenimento e sostegno per affrontare da posizioni più equilibrate la ricerca di una soluzione soddisfacente;


3) ai genitori uno spazio di accoglimento e osservazione dei figli con l'assistenza degli operatori nella fase delicata della transizione da una modalità esistenziale a un'altra;

4) alla coppia consulenze qualificate e omogenee quanto alle finalità sopra esposte nei settori connessi al percorso separativo (assistenza psicologica, sociale, legale, ecc.);

5) a tutti coloro che si occupano a vario titolo della conflittualità familiare un luogo per il confronto, la ricerca e la formazione sui temi inerenti l'attività dell'Associazione.

6) all'Autorità Giudiziaria, eventuali consulenze d'ufficio;

c) di promuovere studi e ricerche inerenti gli ambiti esplicitati





nei punti a) e b).

d) di promuovere la formazione degli operatori che agiscono nel campo delle relazioni di aiuto e di counselling a coppie in via di separazione.

e) di organizzare incontri su problemi attinenti alle finalità dell'Associazione.

In nessun caso l'attività degli operatori professionali (siano essi soci o non soci dell'Associazione), svolta nell'ambito dell'Associazione o del Centro Ge.A., è compatibile con l'attività che detti operatori intendano svolgere (o siano chiamati a svolgere) in qualità di "perito di parte" a favore delle medesime persone i cui casi sono seguiti dal Centro.

- SOCI -

Art.4 - I soci si distinguono in:

a) Soci fondatori;

b) Soci ordinari;

c) Soci sostenitori;

d) Soci onorari.

a) sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione e che hanno sottoscritto il presente statuto in presenza del notaio.

b) sono soci ordinari coloro che, interessati agli scopi dell'Associazione, chiedono di essere associati e versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

c) sono soci sostenitori coloro che abbiano palese e concreto



interesse agli scopi dell'Associazione, collaborando concretamente e dando un contributo economico.

d) sono soci onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo di attività dell'Associazione.

Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Possono essere soci anche gli enti pubblici e privati, gli istituti, le associazioni e le società.

#### ADESIONE - RECESSIONE - ESCLUSIONE

Art.5 - Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di socio deve presentare domanda scritta.

L'accettazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comporta l'accettazione dello statuto e l'impegno ad uniformarvisi.

La quota associativa deve essere versata entro il mese di marzo di ogni anno.

Se un socio è moroso da oltre 6 mesi, la sua decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Può essere deliberata l'esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo per quel socio che sia venuto meno agli obblighi statutari o abbia svolto attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione, o il cui comportamento sia ritenuto gravemente lesivo per l'immagine dell'Associazione.

In caso di opposizione del socio, deciderà in seconda istanza ed insindacabilmente l'assemblea dei soci.

#### PATRIMONIO SOCIALE - INTROITI

Art.6 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) elargizioni, donazioni e lasciti;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali.

Gli introiti dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle rendite del suo patrimonio;
- b) dalle contribuzioni dei soci;
- c) da contribuzioni straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo per il finanziamento di determinate attività;
- d) da tutti gli altri proventi che comunque provengano all'Associazione.

L'anno finanziario è compreso tra il 1° Gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

- ORGANI -

Art.7 - Sono organi dell'Associazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Assemblea generale dei soci.

Art.8 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 membri nominati per la prima volta in sede di costituzione e successivamente dall'Assemblea dei soci.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, che devono avere la qualifica di soci fondatori, ordinari o sostenitori, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Esecutivo ed il Segretario Tesoriere; queste cariche hanno durata annuale e sono rinnovabili e non

cumulabili.

Art.9 - Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria; esso ha il potere di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea generale dei soci il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso ed il preventivo dell'anno a venire.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle sue funzioni ai propri membri.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno ed ogni volta che almeno due membri dello stesso lo ritengano necessario.


La convocazione deve avvenire a mezzo di un avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi presiede il membro più anziano nella carica.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Art.11 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, dirige l'attività dell'Associazione





e ne cura la gestione; vigila sull'attività del Direttore Esecutivo che ha la responsabilità di organizzare e gestire tutte le attività del Centro al fine di perseguirne gli obiettivi.

Il Presidente può delegare l'esercizio di talune sue attribuzioni al Vice Presidente.

Il Vice Presidente esercita comunque le funzioni di Presidente ogni qual volta questi fosse assente o impedito.

Art.12 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I soci possono farsi rappresentare da un altro socio, munito di delega scritta, ma non più di una.

Ciascun socio ha diritto ad un voto; i soci onorari possono partecipare all'assemblea, ma non hanno diritto al voto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare il diritto di partecipazione all'adunanza, il diritto al voto e la regolarità delle deleghe.

Art.13 - L'Assemblea generale dei soci si riunisce in via ordinaria, una volta all'anno, entro il mese di maggio di ogni anno, per deliberare:

- a) sul rendiconto consuntivo;
- b) sulla relazione del Consiglio Direttivo;
- c) sulle nomine dei Consiglieri e/o sulle cariche;
- d) sul bilancio preventivo;
- e) su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio





Direttivo.

L'Assemblea si riunisce, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno e nei casi in cui ne venga fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti all'assemblea, per deliberare:

- a) sulle modifiche allo Statuto;
- b) sulla fusione con altre associazioni o enti;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione;
- d) su ogni altra questione che le venga sottoposta.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire mediante avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art.14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, dal socio che verrà designato dall'Assemblea.

La funzione di segretario dell'Assemblea sarà svolta dal Segretario Tesoriere o, in sua assenza, dal socio che verrà designato dall'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti all'Assemblea stessa.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita, a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero

degli intervenuti.

L'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art.15, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

#### MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art.15 - Le deliberazioni riguardanti le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, almeno i due terzi dei voti spettanti all'assemblea.

#### CARICHE SOCIALI

Art.16 - Tutte le cariche sociali dell'Associazione, ad eccezione di quella del Direttore Esecutivo, sono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare annualmente la corresponsione di compensi sia in via continuativa che occasionale a favore di componenti del Consiglio Direttivo stesso che prestano la loro opera professionale per la realizzazione degli scopi statutari, nei confronti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) indicate nell'art.3.

I Componenti concordemente costituiscono il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione, composto da tutti i Componenti medesimi, i quali eleggono il Presidente nella persona del Sig. Palumbo Luigi, il Vice-Presidente nella persona della sig.ra Lorenzini Giannina (detta Gianna), il Tesoriere nella persona del sig. Dr.Salina Fabio, il Direttore Esecutivo nella persona del sig. Prof.Scapparro Fulvio.

I Componenti stessi, in deroga temporanea a quanto disposto

all'art.15 dello Statuto, delegano al Presidente, al Vice Presidente ed al Direttore Esecutivo pro-tempore, congiunta mente, la facoltà di apportare allo Statuto dell'Associazione, nel termine di tre anni dalla data odierna, quelle modificazioni od integrazioni che fossero richieste o suggerite dall'Autorità Governativa ai fini della concessione del decreto di riconoscimento dell'Associazione, ai sensi dell'art.12 del Codice Civile.

Io Notaio ho letto questo atto ai Componenti che lo approvano e meco lo sottoscrivono.

Scritto da persona di mia fiducia a macchina con nastro indelebile, da me completato, questo atto occupa dieci pagine e l'undicesima fino a questo punto, di tre fogli.

F.to Luigi Palumbo

F.to Lorenzini Giannina

F.to Fabio Salina

F.to Fulvio Scaparro

F.to Donatella Valerio

F.to Irene Bernardini

F.to Laura Hoesch

F.to Guido Bianchi (L.T.)